

Corte di Cassazione, sezione civile, Sezione Unite 15/12/1997 n. 12654  
legge 109/94 Articoli 2 - Codici 2.3.1

Le aziende speciali già disciplinate dal R.D. 15 ottobre 1925, n. 2578 (T.U. unico della legge sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle provincie) sono ora ancor più nettamente delineate quali enti pubblici economici dall'art. 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sul nuovo ordinamento delle autonomie locali, e ciò comporta che riguardo alle dette aziende operi, anche sotto il profilo della conseguente responsabilità, la distinzione fra gli atti nei quali si esplica, con moduli imprenditoriali, l'attività gestionale, e quelli che sono espressione di poteri autoritativi o di funzioni pubbliche. Ne deriva che l'azione di risarcimento del danno proposta dal Procuratore Regionale della Corte di conti nei confronti del direttore generale e dei componenti la commissione amministrativa di una azienda municipalizzata di trasporti, in relazione al pregiudizio risentito da quest'ultima per la stipulazione, a condizioni svantaggiose, di un contratto a trattativa privata fuori dei casi consentiti dalla legge, individua una responsabilità attinente essenzialmente all'attività di impresa dell'azienda, ed è pertanto devoluta alla cognizione del giudice ordinario.